

DDL FINANZIARIA 2007

Disposizioni di interesse generale e specifico per le Università.

ART. 3 (IRPEF)

Modifica il modello di tassazione IRPEF, eliminando la cd no tax area e modificando le deduzioni dal reddito in detrazioni di imposta. L'incidenza è ovviamente sul singolo; per l'ente potrebbe interessare in termini di oneri di bilancio nei casi in cui (vedi borse di studio) voglia mantenersi al percipiente un reddito X.

ART. 4 (Assegni per il nucleo familiare)

Modifica la disciplina degli importi degli assegni al nucleo familiare .

ART. 15 (Disposizioni in materia di immobili)

La norma prevede:

- che gli immobili sequestrati alle organizzazioni malavitose, se idonei, possono essere destinati dallo Stato, tra gli altri, anche ad attività istituzionali delle università statali.

- che entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottarsi con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'Università e della ricerca, sono individuati i criteri, le modalità e i termini di trasferimento a titolo gratuito in favore delle Università statali dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso alle università statali per le proprie necessità istituzionali

ART. 20 (Disposizioni varie in materia fiscale)

La norma prevede:

- che alle imprese viene attribuito un **credito di imposta** del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, che viene aumentato al 15% qualora tali costi siano riferiti a contratti stipulati con le università. Tale disposizione incentivante potrebbe migliorare e sviluppare i rapporti tra imprese e università finalizzati alla definizione di accordi di ricerca e sviluppo.

- in favore del personale docente presso le università, una **detrazione** dell'imposta lorda nella misura del 19%, fino ad un massimo di 1000,00 euro, delle spese documentate **per l'acquisto di un personal computer** nuovo di fabbrica. Le modalità attuative verranno definite attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con MEF e MUR.

- che i **canoni di locazione** derivanti da contratti di locazione di natura transitoria stipulati o rinnovati da **studenti iscritti ad un corso di laurea** presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 Km e comunque in una diversa provincia, per unità immobiliari situate nel medesimo comune dell'università, **sono detraibili** per un importo non superiore ad € 2.633.

ART. 22 (Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici)

LA norma prevede che, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'**installazione di pannelli solari** per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e **per la copertura del fabbisogno di acqua calda nelle università**, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

ART. 41 (Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi)

Le Università sono espressamente escluse dall'obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso le convenzioni – quadro CONSIP (leggi 488/99 e 388/2000).

E', tuttavia, previsto che le "*restanti amministrazioni pubbliche*" di cui al D.Lgs. 165/01, tra cui le Università, **possono** ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo – qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Poco comprensibile la previsione di abrogazione dell'art. 59 della legge 388/2000 che disciplinava:

- ai commi 1 e 2, la possibilità di costituire aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane per realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato;
- al comma 3, la possibilità per le Università di costituire fondazioni di diritto privato, con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati, per realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato e per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca.

ART. 57 (Assunzioni di personale)

La norma detta disposizioni in materia di assunzione di personale. Le università sono disciplinate dall'art. 70, ma non risulta chiaro se la parte della norma relativa alla stabilizzazione riguardi anche gli Atenei pur se il riferimento al fondo per le assunzioni in deroga, con richiamo alla Finanziaria 2005, sembrerebbe escluderli poiché da tale anno per le Università non ha più operato il blocco delle assunzioni.

La norma prevede, comunque:

- la stabilizzazione a domanda per il personale a tempo determinato in possesso di certi requisiti e, con le modalità indicate, per un valore pari al 20% del Fondo assunzioni in deroga.
- blocco di altre assunzioni per il 2007
- per il 2008 e 2009 per le amministrazioni esplicitamente richiamate (tra cui non compaiono le università) assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa per le cessazioni avvenute nell'anno precedente e stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti indicati nel limite del 40% della spesa per le cessazioni avvenute nell'anno precedente.

La norma modifica, e tale modifica riguarda anche le università, la Finanziaria 2006 riducendo la spesa per personale a tempo determinato e collaborazioni coordinate e continuative su FFO al 40% della spesa sostenuta nell'anno 2003.

ART. 64 (Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali)

La norma riduce del 50% per i professori e ricercatori universitari la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali, a decorrere dal 1.01.2007. Tale riduzione non opera per i ratei maturati al 31.12.2006.

ART. 69 (Università e principali enti pubblici di ricerca)

La norma prevede che il sistema universitario concorra alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 garantendo che il fabbisogno finanziario non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 3%.

Articolo 70 (Disposizioni in tema di personale delle università e degli enti di ricerca)

La norma fornisce disposizioni in materia di personale delle università ed enti di ricerca.

In particolare per il 2007:

- blocca l'assunzione di personale, salvo il piano straordinario di assunzioni di ricercatori definiti dal MUR e salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati o a procedure già avviate al 30.09.2006. Tali assunzioni incidono, però, sul contingente di disponibilità del 2008.
- prevede la possibilità di avviare procedure anche concorsuali definendo i limiti con riferimento al 2006. Le assunzioni però interverranno effettivamente dal 2008 con conseguente incidenza su tale contingente.

Come già detto nel commento all'art. 57, non è chiaro se anche per le università si applichi per il 2007 la stabilizzazione per il personale a tempo determinato né, in caso positivo, come, mancando un fondo di riferimento.

Per il 2008-2009:

- prevede la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato entro due limiti:
 1. 80% delle entrate correnti complessive risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente
 2. numero delle cessazioni avvenute nell'anno precedente
- Con decreto del MUR sentita la CRUI vengono definite le percentuali da destinare ai ricercatori universitari.
- prevede che si possa provvedere entro il limite di spesa pari al 40% delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e comunque entro il loro numero alla stabilizzazione del personale a tempo determinato in presenza dei requisiti indicati dall'art. 57.

E' inoltre previsto che, entro il 31.03.2007 il MUR, sentiti il CUN e la CRUI, bandirà un piano straordinario di assunzione di ricercatori per i cui oneri sono stanziati 20 milioni di euro per 2007, 40 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro per il 2009.

Articolo 71

(Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio)

Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa.

Per le facoltà e i corsi di studio già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge in sedi didattiche diverse da quelle predette, i competenti organi statuari procedono alla modifica ed integrazione delle convenzioni stipulate con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati sottoscrittori, in modo da assicurare, per un numero di anni non inferiore a venti, il funzionamento ordinario delle facoltà e dei corsi stessi in termini di risorse finanziarie, strumentali e di strutture edilizie.

Tali convenzioni sono trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisizione del parere di congruità del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario. In mancanza di trasmissione o in caso di parere negativo, i corsi di studio sono disattivati a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in cui è intervenuta la valutazione, fermo restando il diritto, per gli studenti iscritti, di completare il corso entro la durata legale dello stesso.

ART. 85 (Misure in materia previdenziale)

Al comma 2 prevede l'elevazione dell'aliquota contributiva INPDAP a carico del lavoratore nella misura dello 0,3 punti percentuali e però per un valore percentuale complessivo (a carico di datore e lavoratore) pari al 33%.

Al comma 3 prevede l'elevazione delle aliquote contributive alla Gestione separata INPS al 23% per coloro che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie e al 16% per tutti gli altri.

ART. 86 (Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge 8.08.95 n. 335)

La norma interviene riconoscendo agli iscritti alla Gestione separata INPS l'indennità giornaliera di malattia e l'indennità per congedo parentale, con estensione anche ai casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia.

ART. 104

(Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l'innovazione industriale)

Per il sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo per il finanziamento di progetti di innovazione industriale in varie aree

Art 106

(Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST)

La norma unifica le risorse già destinate a PRIN, FIRB e FAR, demandando ad un decreto MUR (comma 3) l'attribuzione delle risorse alle varie linee in coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca.

Il comma 5 indica un'integrazione degli stanziamenti per il triennio 2007/2009.